

NOZIONE DI DIRETTORE GENERALE

Per aversi la figura del direttore generale, sotto il profilo sostanziale, occorre che tale soggetto si collochi al vertice della struttura aziendale, in posizione immediatamente subordinata a quella degli amministratori, ma al contempo in posizione sovraordinata a tutti gli altri dipendenti e conseguentemente con poteri di alta gestione che gli consentano di determinare le strategie aziendali.

Tribunale Torino, 9 aprile 1997
Romiti e altro
Giur. it. 1998, 1691 nota (CONTI)

NOZIONE DI COMUNICAZIONE SOCIALE

Le false comunicazioni sociali rilevanti ex art. 2621 c.c. sono solo quelle contenute nelle relazioni, nei bilanci e nelle altre relazioni sociali, non essendo ammissibile l'estensione analogica in "malam partem".

Corte appello L'Aquila, 5 ottobre 2001
C. e altro
PQM 2001, f. 3, 88

NOZIONE DI FALSITA' IN BILANCIO

L'elemento materiale del delitto di false comunicazioni sociali con riferimento ai bilanci sussiste non soltanto quando vi sia divaricazione tra dato reale e consuntivo, ma altresì quando dal bilancio o dagli allegati non sia possibile desumere le informazioni che la legge vuole siano fornite ai destinatari anche in relazione alle singole poste.

Tribunale Torino, 9 aprile 1997
Romiti e altro
Giur. it. 1998, 1691 nota (CONTI)

BILANCI E GRUPPO

L'assunto che la falsa esposizione nei bilanci di alcune società del gruppo, determinata dall'esigenza di procurare vantaggiosi contratti di forniture ed appalti, escluderebbe l'offesa intrinseca al reato di false comunicazioni sociali e ne farebbe venir meno il dolo non esclude la rilevanza penale della comunicazione non veritiera anche in considerazione dell'attitudine del quadro infedele a realizzare vantaggi personalistici e ad arrecare pregiudizio a destinatari ignari, i quali non ne hanno potuto tener conto nelle loro scelte inerenti al rapporto civilistico instaurato o da instaurarsi con le società partecipate e la capogruppo.

Tribunale Torino, 9 aprile 1997
Romiti e altro
Giur. it. 1998, 1691 nota (CONTI)

Le condizioni economiche della società cui ha riguardo il delitto di false comunicazioni sociali possono riferirsi anche al gruppo e al bilancio consolidato in considerazione della natura, dello scopo del medesimo e del sempre più ampio riconoscimento della figura del gruppo di società. Nè è consentito accennare ad analogia "in malam partem" assumendo che il bilancio consolidato è "un quid novum", ignoto nel momento in cui fu previsto legislativamente il delitto suddetto poiché questo, con sufficiente tipicità e determinatezza, nell'ambito dell'ordinamento ha una funzione residuale e di chiusura capace di contenere forme di falsa comunicazione sociale per le quali non si ritenga di provvedere con particolare disciplina per il sussistere di un'evidente identità di "ratio legis".

Tribunale Torino, 9 aprile 1997
Romiti e altro
Giur. it. 1998, 1691 nota (CONTI); Foro it. 1998, II, 657 nota (VISCANTI)

Sez. 5, Sentenza n. 24289 del 05/03/2015 Ud. (dep. 05/06/2015) Rv. 264005
Presidente: Bevere A. Estensore: Vessichelli M. Relatore: Vessichelli M. Imputato: Colimberti e altri.
P.M. Delehay E. (Parz. Diff.)

(Rigetia in parte, App. Palermo, 29/11/2013)

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - False comunicazioni sociali - Bilancio consolidato della società capogruppo - Regolarità - Bilancio di esercizio della stessa società capogruppo - Falsità - Reato di cui all'art. 2621 cod. civ. - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di false comunicazioni sociali, la regolarità del bilancio consolidato della società capogruppo non impedisce la configurabilità del reato di cui all'art. 2621 cod. civ., in relazione al bilancio di esercizio della medesima società, in quanto il bilancio consolidato, siccome funzionale a rappresentare la situazione patrimoniale complessiva dell'intero gruppo societario, è redatto previa eliminazione delle operazioni "infragruppo" e resta perciò nettamente distinto dagli autonomi bilanci di esercizio delle singole società dello stesso gruppo. (Fattispecie in cui il conto economico della società capofila conteneva l'esposizione di fittizie operazioni infragruppo che avevano trasferito cospicue passività della stessa alla società controllata).

In tema di false comunicazioni sociali, la falsità del bilancio consolidato, come può afferire a violazioni dei principi di redazione dello stesso (falsità originaria), così può conseguire al recepimento di falsi dati contabili contenuti in uno o più bilanci delle società collegate (falsità derivata). In tal caso, gli amministratori della società controllante, non essendo titolari di alcun potere di accertamento sulla veridicità dei dati trasmessi dalle società del gruppo, non rispondono penalmente della falsità del bilancio consolidato (addebitabile agli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'art. 48 c.p.), a condizione che la falsità del dato contabile della società controllata non emerga e sia accertata nel corso del consolidamento, nel qual caso, il redattore ne risponderà ai sensi dell'art. 40 c.p., con riferimento alla posizione di garanzia della quale è investito. Egli risponderà, infine, a titolo di concorso, nel caso in cui la falsità dei dati trasmessi dalla società controllata sia già a sua conoscenza perché concordata tra gli amministratori della controllata e quelli della capo gruppo.

Cassazione penale, sez. V, 19 ottobre 2000, n. 191

Mattioli e altro

Cass. pen. 2001, 2494; Dir. e prat. soc. 2001, VI, 79; Riv. pen. 2001, 373; Società 2001, 682 nota (DE CRESCIENZO)

In caso di redazione di bilancio consolidato, la falsità dello stesso, quale conseguenza della ricezione in esso dei dati contabili relativi alle controllate, non determina la automatica responsabilità dei redattori del bilancio della società capogruppo, essendo necessario che questi fossero a conoscenza della falsità dei dati contabili relativi alle altre società del gruppo.

Cassazione penale, sez. V, 19 ottobre 2000

Romiti

Giur. it. 2001, 1454

FALSO E "ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI"

Il bilancio infrannuale (documento contenente lo stato patrimoniale di una s.r.l. ed una nota integrativa della situazione patrimoniale, scambiato tra le parti in vista della stipula del contratto di cessione di quote azionarie) rientra nella categoria dei "bilanci intermedi non obbligatori", redatti per utilità o convenienza dell'imprenditore, ovvero in adempimento di obblighi contrattuali di tipo privatistico, ma non prescritti come obbligatori da norme di legge, e, come tale non rientra nella previsione dei nuovi art. 2621 e 2622 c.c. secondo cui l'esposizione dei fatti materiali non rispondenti al vero deve risultare da bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali la cui redazione sia obbligatoria per legge.

Tribunale Avezzano, 16 settembre 2003

Giur. merito 2003, 2448

Nella struttura della nuova fattispecie dell'art. 2621 c.c., il mendacio esclude dall'ambito operativo della figura le comunicazioni interorganiche e quelle riferite ad un solo destinatario, richiedendo che i destinatari delle comunicazioni siano esclusivamente i soci, il pubblico o i creditori (nel caso di specie, il documento attestante la situazione patrimoniale delle società, non era diretto al pubblico, essendo stato redatto per accordi intercorsi tra le parti in vista della stipulazione di un contratto di cessione di quote azionarie, e destinatario ne era esclusivamente la potenziale controparte contrattuale).

Tribunale Avezzano, 16 settembre 2003

Giur. merito 2003, 2448

Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. non è configurabile nell'ipotesi in cui venga posto in essere con l'unica finalità di frodare il fisco. Infatti, la norma in questione è diretta a garantire gli interessi della società, dei soci e dei creditori, cosicché nell'ipotesi in cui l'intenzione degli amministratori sia solo quella di ingannare il fisco, è ravvisabile la diversa ipotesi di frode fiscale.

Cassazione penale, sez. V, 27 agosto 2001, n. 31953

De Santis

Giur. imp. 2001, 1140

LA FALSITA' COMMISSIVA

Il delitto di falso in bilancio ha natura plurioffensiva, in quanto può ledere interessi eterogenei, sia interni, che esterni al rapporto sociale, restrittivamente inteso; pertanto la tutela sancita dalla legge, attesa la pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti, riguarda, non solo la società, i soci "uti singuli", i futuri soci, i creditori e, in genere, i terzi interessati, ma si estende all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali. Ne consegue che il divieto posto dall'art. 2621 c.c. concerne non solo tutte le false dichiarazioni trasfuse negli atti contabili della società, ma anche le false dichiarazioni dirette all'assemblea o ai terzi interessati, poiché la "ratio" della norma postula, ai fini della sussistenza del reato, che la falsificazione si identifichi in una qualsiasi attività diretta ad alterare la situazione obiettiva della società.

Cassazione penale, sez. V, 6 dicembre 2000, n. 6889

Siragusa

Cass. pen. 2002, 355 (s.m.)

L'aver indicato in bilancio somme prelevate dagli amministratori come crediti della società, anziché come poste passive, costituisce un'obiettiva violazione della disposizione di cui all'art. 2621 n. 1 c.c.

Cassazione penale, sez. V, 20 novembre 2000, n. 11877

Dir. e prat. soc. 2001, f. 3, 86 (s.m.)

Stante l'inadeguatezza della normativa civilistica a disciplinare l'istituto dell'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 2621 c.c. la condotta della società concessionaria autostradale che, in sede di bilancio, effettui il calcolo degli ammortamenti finanziari in modo svincolato dal dettato del codice civile (art. 2426 n. 2 c.c.) ma conforme alle specifiche disposizioni stabilite dalla normativa fiscale in materia (art. 69 comma 5 d.P.R. n. 917 del 1986, d.m. n. 197 del 1982 e d.m. 7 dicembre 1994), in particolare operando il predetto calcolo secondo quote annuali differenziate anziché costanti.

Tribunale Torino, 1 marzo 2000

P.m. c. Binasco e altro

Giur. merito 2001, 736 (s.m.)

L'aver nascosto nella redazione del bilancio di liquidazione le passività potenziali relative a controversie giudiziarie in corso dalle quali potrebbero derivare obbligazioni risarcitorie per la società in liquidazione integra, sul piano oggettivo, il reato di false comunicazioni sociali.

Cassazione penale, sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1939

Dir. e prat. soc. 2000, f. 11, 96 nota (BRICCHETTI)

La disciplina del bilancio e della tenuta della contabilità risponde non già ad un'esigenza assoluta di verità, ma obbedisce piuttosto ad un principio di "verità legale" secondo i criteri fissati negli art. 2423 c.c. e ss. che si possono sintetizzare nella chiarezza, precisione e prudenza, atteso che, in particolare per quanto concerne le valutazioni, le disposizioni di cui all'art. 2425 c.c. impongono solo dei limiti massimi entro i quali deve operare quest'ultima regola fondamentale. Come "fatti" devono intendersi non solo le singole componenti dell'attivo e del passivo, ma anche le loro valutazioni che possono reputarsi più o meno vere, non nella misura in cui rispecchiano i valori effettivi dei singoli elementi del patrimonio sociale, ma nella misura in cui sono rappresentati in conformità ai criteri legali di valutazione.

Tribunale Milano, 24 novembre 1999

Baldo e altro

Giur. it. 2000, 2368

La violazione dell'obbligo di completezza e verità realizza il delitto di false comunicazioni sociali per il fatto stesso della divergenza tra reale e dichiarato, ma la valutazione della divergenza deve avvenire, proprio in considerazione dell'obiettività giuridica, dell'evento di pericolo e dell'eterogeneità degli interessi protetti, secondo criteri oggettivi, normativamente prefissati e non soggettivi e discrezionali. Anche quando è consentita una limitata deroga ai criteri normativi, la discrezionalità è vincolata perché imposta dall'esigenza di evitare che una rigorosa applicazione della verità legale dia risultati apparenti e formali, non corrispondenti al vero, con infedele rappresentazione della situazione patrimoniale della società.

Cassazione penale, sez. V, 21 ottobre 1999, n. 12018

Dir. e prat. soc. 1999, f. 24, 91

-Conforme- Cassazione penale, sez. V, 19 marzo 1999, n. 3685

Non costituisce "falsa comunicazione" penalmente rilevante ai fini dell'art. 2621 n. 1 c.c., non solo quella che, pur avendo un rapporto indiretto con la gestione economica, rifletta interessi diversi da quelli funzionali alla rappresentazione veritiera della realtà economica sottostante, ma anche quella che, pur esprimendo "direttamente" valori economici, sia inidonea a fornire un quadro deformato e ingannevole di detta realtà.

Cassazione penale, sez. V, 19 ottobre 2000, n. 191

Mattioli e altro

Giur. it. 2001, 2343 nota (RIVERDITI)

In tema di riduzione del capitale di una società per azioni, l'assemblea deve essere informata circa la reale situazione perché possa consapevolmente deliberare i provvedimenti previsti per fronteggiare la crisi. Per "la ratio" della norma e lo scopo perseguito, la relazione, che gli amministratori debbono sottoporre all'assemblea dei soci, ex art. 2446, 2447 c.c., con le osservazioni del collegio sindacale, deve essere redatta secondo i criteri di verità, precisione e chiarezza previsti per il bilancio. Il rinvio, però, è sostanziale e non è un richiamo di atti formali e tecnici, con la conseguenza che non è necessaria, per l'applicazione del criterio di verità legale, la presentazione di un bilancio in senso tecnico, nè del conto profitti e perdite, nè che la comunicazione abbia la forma della relazione al

bilancio, essendo sufficiente una esposizione esaustiva e aggiornata sulla situazione economica della società.

Cassazione penale, sez. V, 21 ottobre 1999, n. 12018

Dir. e prat. soc. 1999, f. 24, 92

Rispondono del reato di falso in bilancio ai sensi dell'art. 2621 n. 1 c.c., in concorso, i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci di una società cooperativa per avere appostato in bilancio una mera aspettativa e non già un credito. (Nella specie, in applicazione di detto principio, il giudice di merito ha ritenuto la configurabilità del reato a carico degli amministratori e dei sindaci di una società coop. a r.l., i quali avevano inserito in attivo di bilancio una componente assolutamente aleatoria, quale una semplice istanza di contributi che poteva benissimo essere rigettata come puntualmente avvenuto, non equiparabile neanche lontanamente ad un credito, sconvolgendo profondamente la veridicità e l'attendibilità di bilancio ed ingannando i soci e i terzi sulle reali condizioni patrimoniali della cooperativa; in tal modo veniva occultata fraudolentemente una perdita di esercizio che avrebbe comportato, per effetto della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, lo scioglimento della società "ex lege").

Tribunale Ragusa, 15 maggio 1999

D'Orsi e altro

Riv. pen. 2000, 170

La rilevanza di una comunicazione ai fini della descrizione delle condizioni economiche della società non dipende solo dall'importo contabile di una determinata operazione o dalla sua incidenza percentuale sui conti, ma anche dal significato che quella operazione può assumere per ricostruire la rete dei rapporti sociali ed economici in cui l'impresa si inserisce nonché l'identità, stessa della società.

Cassazione penale, sez. V, 19 ottobre 2000

Romiti

Giur. it. 2001, 1454

Il delitto di falso in bilancio ex art. 2621 c.c. è un reato a qualificazione soggettiva, plurioffensivo, di pericolo, nel quale riceve apprezzamento eccezionale la falsità ideologica in scrittura privata (caratterizzata da un dolo di frode e di profitto - "animus decipiendi et lucrandi" - senza che sia necessario l'"animus nocendi", in quanto diretta ad ingannare i soci e i terzi sulla reale situazione della società), che si perfeziona con il deposito, a norma degli art. 2432 u.p. e 2435 c.c., del bilancio e delle scritture contabili e per il fatto stesso della "immutatio" che deve essere individuata nella non corrispondenza dei dati contabili e delle componenti del bilancio ai criteri oggettivi e normativi, e non a quelli soggettivi, contingenti e aleatori (nella specie, vi era stato un fittizio incremento in bilancio della posta "crediti verso i clienti" e una falsa diminuzione della posta "debiti verso i fornitori" in guisa da far risultare una perdita complessiva inferiore a quella reale allo scopo di "far quadrare situazioni contabili sbilanciate, evitare il fallimento e trarre in errore i terzi").

Cassazione penale, sez. V, 21 ottobre 1999, n. 12039

Dir. e prat. soc. 1999, f. 24, 93

La diversa collocazione delle singole poste in una o in un'altra voce di bilancio per esigenze di "cosmesi" contabile realizza, anche se i singoli importi sono esatti, una falsa esposizione di dati che determina una lettura finale dell'attivo e delle passività diversa del reale (nella specie, contributi per nuove tecnologie, concessi da ente pubblico in conto capitale e soggetti a revoca in caso di mancata utilizzazione, erano stati inseriti nel conto economico come ricavi).

Cassazione penale, sez. V, 10 novembre 2000, n. 11452

Dir. e prat. soc. 2001, f. 3, 86 (s.m.)

Integrano la falsità in comunicazioni sociali il simulato versamento di somme nelle casse sociali e un inesistente riconoscimento di debiti per fini di aumento di capitale sociale, mentre ai fini del dolo non si richiede altro che la conoscenza e la volontà del falso accompagnate dall'intento di ingannare i destinatari.

Cassazione penale, sez. III, 7 novembre 1996, n. 1505

G.C.N.

Riv. dir. trib. 1997, II, 762 nota (FORTUNA)

In tema di false comunicazioni sociali, poiché la norma di cui all'art. 2621 c.c. è diretta a tutelare gli interessi della società stessa, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, anche semplicemente evitando il pericolo di danno per gli interessi protetti, la veridicità del bilancio non va valutata esclusivamente in funzione dell'esattezza complessiva dell'intera posta attiva o di quella passiva, ma anche in funzione di ogni singola voce, quando la singola rappresentazione di questa sia tale da trarre in errore i soggetti tutelati in ordine alla struttura del bilancio stesso, all'attività ed all'organizzazione dell'impresa ed in ordine ai costi su quest'ultima gravanti. (Nella fattispecie, la Corte ha riconosciuto gli estremi del reato "de quo" nel comportamento dell'imputato che aveva

riportato nel bilancio sociale, sotto la voce "prelievo soci conto utile", i compensi "in nero" corrisposti al personale).

Cassazione penale, sez. V, 8 aprile 1999, n. 6006

Guerzoni

Ced Cassazione 2000,

Il delitto di false comunicazioni sociali - previsto dall'art. 2621 c.c. - consiste in una particolare ipotesi di falso ideologico in scrittura privata avente ad oggetto la rappresentazione di circostanze fattuali inerenti alle condizioni economiche della società, in relazione alla tutela dell'affidamento incolpevole dei soci e dei terzi.

Cassazione penale, sez. V, 8 aprile 1999, n. 6881

Cecere

Riv. pen. 1999, 1110

FALSO E VALUTAZIONI DI BILANCIO

In materia di false comunicazioni sociali, il falso deve avere rigorosamente ad oggetto fatti (è locuzione letterale nella norma) e non mere valutazioni (di per se stesse presenti in talune comunicazioni sociali, per esempio la relazione di bilancio). E ciò è dovuto alla ragione che la tutela ha per oggetto non un giudizio economico relativo alla società, ma l'aspetto documentale delle comunicazioni sociali, circa il quale soltanto è ravvisabile un affidamento ragionevole dei destinatari, soci o terzi che siano.

Cassazione penale, sez. V, 14 dicembre 1994

Pozzo

Cass. pen. 1995, 2695 (s.m.); Giust. pen. 1995, II, 693

Il delitto di cui all'art. 2621 c.c. si realizza, dal punto di vista materiale, in dichiarazioni non conformi a verità concernenti le condizioni economiche della società, non essendo sufficienti ad integrare il delitto eventuali criteri soggettivi, anche discutibili, per la valutazione in bilancio di taluni cespiti o per il calcolo di talune poste: la fattispecie penalmente rilevante non può che prescindere da valutazioni o irregolarità.

Uff. Indagini preliminari Milano, 4 ottobre 2000

Foro ambrosiano 2001, 248 nota (TARGETTI; VALENTI)

Nel delitto di false comunicazioni sociali, il falso deve avere rigorosamente ad oggetto fatti e non mere valutazioni. Ciò, sia in base al tenore letterale della norma incriminatrice (art. 2621, n. 1, c.c.) sia in quanto la tutela penale ha per oggetto non un giudizio economico relativo alla società, ma l'aspetto documentale delle comunicazioni, circa il quale soltanto è ravvisabile un affidamento ragionevole dei destinatari, soci o terzi che siano.

Cassazione penale, sez. V, 14 dicembre 1994

Pozzo

Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 905 nota (CASAROLI)

È sussumibile entro il paradigma sanzionatorio dell'art. 2621 n. 1 c.c. anche il falso in valutazioni di bilancio, in quanto non solo le singole componenti dell'attivo e del passivo, ma anche le loro valutazioni riguardano le condizioni economiche della società, essendo entrambi tali elementi necessari per stabilire la verità o la falsità del bilancio.

Cassazione penale, sez. V, 5 dicembre 1995, n. 742

Bianchini e altro

Cass. pen. 1996, 2780

La disciplina del bilancio e della tenuta della contabilità risponde non già ad un'esigenza assoluta di verità, ma obbedisce piuttosto ad un principio di "verità legale" secondo i criteri fissati negli art. 2423 c.c. e ss. che si possono sintetizzare nella chiarezza, precisione e prudenza, atteso che, in particolare per quanto concerne le valutazioni, le disposizioni di cui all'art. 2425 c.c. impongono solo dei limiti massimi entro i quali deve operare quest'ultima regola fondamentale. Come "fatti" devono intendersi non solo le singole componenti dell'attivo e del passivo, ma anche le loro valutazioni che possono reputarsi più o meno vere, non nella misura in cui rispecchiano i valori effettivi dei singoli elementi del patrimonio sociale, ma nella misura in cui sono rappresentati in conformità ai criteri legali di valutazione.

Tribunale Milano, 24 novembre 1999

Baldo e altro

Giur. it. 2000, 2368

Integra il reato di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621 n. 1 c.c., una rivalutazione assolutamente sproporzionata e non rispondente ai valori di mercato degli immobili, iscritta nel conto economico a copertura e occultamento della perdita di esercizio (nella specie, si trattava di

rivalutazione per quasi tre miliardi degli immobili della società, effettuata sulla base di una falsa perizia tecnica).

Cassazione penale, sez. V, 25 maggio 1993

Corbosiero e altro

Foro it. 1994, II, 87

La falsità punibile nel reato di cui all'art. 2621 c.c. può essere commessa non solo mediante esposizione non veridica ma anche mediante occultamento di fatti rilevanti, sicché l'omessa esposizione di un fatto assume il significato della negazione della sua esistenza quando la sua rilevanza ne avrebbe imposto la manifestazione ai fini della rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il delitto "de quo" la formazione di una riserva occulta di circa centocinquanta miliardi di lire, specificando che la mancata rappresentazione di una tale riserva e della sua gestione rendeva comunque falso il bilancio, perché, quand'anche si fosse esaurita nel corso di un solo esercizio, essa ebbe dimensioni e destinazioni tali da costituire un elemento significativo delle effettive condizioni economiche della società).

Cassazione penale, sez. V, 21 gennaio 1998, n. 1245

Cusani

Giust. pen. 1999, III, 145 nota (MONARI); Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 1100 (s.m.); Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 913 nota (SVAMPA)

La rivalutazione degli immobili delle società per azioni, al fine di coprire le perdite d'esercizio, costituisce ragione legittimante la deroga al principio della valutazione degli immobili al costo storico, solo se sia armonizzata col principio di verità e non costituisca un espediente a copertura ed occultamento della perdita di esercizio ed al fine di far apparire pareggiato il conto dei profitti e delle perdite, in base ad elementi assolutamente fittizi (come, nella specie, l'attribuzione, agli immobili, di valori assolutamente sproporzionati e non rispondenti minimamente a quelli di mercato).

Cassazione penale, sez. V, 25 maggio 1993

Corbosiero e altro

Cass. pen. 1995, 1063 (s.m.)

Sez. 5, Sentenza n. 51127 del 05/11/2014 Ud. (dep. 09/12/2014) Rv. 261738

Presidente: Lombardi AM. Estensore: Zaza C. Relatore: Zaza C. Imputato: Neroni. P.M. De Augustinis U. (Diff.)

(Rigetta, App. L'Aquila, 29/11/2012)

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Violazione dei criteri di tecnica contabile nella redazione di documenti societari - Integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

In tema di reati fallimentari, integra gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta documentale la violazione dei criteri di tecnica contabile nella redazione di documenti societari (Fattispecie concernente una rivalutazione di cespiti annotata in contabilità sulla base di una perizia di stima, in contrasto con il principio generale di iscrizione delle immobilizzazioni al valore di acquisto, ex art. 2426 cod. civ., derogabile solo in casi eccezionali, non ravvisabili con riguardo a macchinari industriali soggetti a perdita di valore per obsolescenza e non certo a rivalutazione).

Sez. 5, Sentenza n. 33774 del 16/06/2015 Ud. (dep. 30/07/2015) Rv. 264868

Presidente: Lombardi AM. Estensore: Miccoli G. Relatore: Miccoli G. Imputato: Crespi e altri. P.M. Aniello R. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 24/09/2013)

607025 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta da reato societario - Nuova disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2015 - Falsità in valutazioni - "Abolitio criminis" parziale - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

In tema di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario", di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, ha determinato - eliminando l'inciso "ancorchè oggetto di valutazioni", ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai "fatti materiali non rispondenti al vero" - una successione di leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto escluse dall'effetto parzialmente abrogativo l'esposizione di crediti inesistenti perché originati da contratti fittizi, l'esposizione di crediti concernenti i ricavi di competenza dell'esercizio successivo, l'esposizione di crediti relativi ad una fattura emessa per operazioni inesistenti).

Sez. 5, Sentenza n. 890 del 12/11/2015 Ud. (dep. 12/01/2016) Rv. 265691

Presidente: Nappi A. Estensore: Bruno PA. Relatore: Bruno PA. Imputato: Giovagnoli. P.M. Mazzotta G. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 27/03/2015)

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Bancarotta fraudolenta da reato societario - Nuova disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2015 - Falsità in valutazioni - Reato - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario", di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la nuova formulazione dell'art. 2621 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, che ha soppresso l'inciso «ancorché oggetto di valutazioni» con riferimento ai «fatti materiali non rispondenti al vero», non esclude la rilevanza penale della esposizione in bilancio di enunciati valutativi falsi, che violano parametri normativamente determinati o tecnicamente indiscussi.

Sez. 5, Sentenza n. 6916 del 08/01/2016 Cc. (dep. 22/02/2016) Rv. 265692

Presidente: Zaza C. Estensore: Amatore R. Relatore: Amatore R. Imputato: Banca Popolare Dell'Alto Adige Soc. Coop.p.a.. P.M. Mazzotta G. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Vicenza, 09/09/2015)

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Reato di false comunicazioni sociali - Nuova disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2015 - Falsità in valutazioni - "Abolitio criminis" parziale - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

In tema di false comunicazioni sociali, la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, ha determinato - eliminando l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai "fatti materiali non rispondenti al vero" - una successione di leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto escluse dall'effetto parzialmente abrogativo l'esposizione di crediti materialmente falsi perché indicati con un valore difforme dal dato reale e perché descritti come certi, laddove, invece, essi avevano natura solo potenziale in quanto oggetto di contenzioso).

Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016 Ud. (dep. 27/05/2016) Rv. 266802

Presidente: Canzio G. Estensore: Fumo M. Relatore: Fumo M. Imputato: Passarelli e altro. P.M. Stabile C. (Conf.)

(Rigetta, App. L'Aquila, 24/03/2014)

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - False comunicazioni sociali - Bancarotta fraudolenta da reato societario - Nuova disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2015 - Rilevanza del falso - Nozione.

Ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo riformulato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.

Sez. 5, Sentenza n. 46689 del 30/06/2016 Ud. (dep. 08/11/2016) Rv. 268672

Presidente: Palla S. Estensore: Miccoli G. Relatore: Miccoli G. Imputato: P.G. e altro in proc. Coatti e altri. P.M. Orsi L. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 02/04/2015)

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Falso in bilancio valutativo - Rilevanza penale - Parametri - Principi contabili OIC.

Il reato di bancarotta fraudolenta impropria, di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, da reato societario di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel valutare la legittimità dell'iscrizione a bilancio di una "riserva tecnica" - voce che rappresenta la copertura di maggiori oneri sostenuti per fatto imputabile al committente - aveva applicato il relativo principio contabile (OIC 23) nella versione introdotta in epoca successiva alla redazione del bilancio, versione contenente criteri più rigorosi per l'iscrizione della riserva rispetto a quelli vigenti al momento della predetta redazione).

II FALSO OMISSIVO

Per giungere all'affermazione della responsabilità omissiva sul piano penale, occorre accertare se anche con riferimento al precetto dell'art. 40 comma 2 c.p. sussista un nesso di causalità tra omissione e realizzazione del falso da parte dell'amministratore. Tale nesso di causalità si atteggia come giudizio prognostico incentrato sul fatto che senza il comportamento omissivo e con il concreto esercizio dell'attività doverosa l'evento non si sarebbe verificato: tale giudizio non può che esprimersi in una valutazione di probabilità, ma la stessa deve essere tale da avvicinarsi al massimo alla certezza. Sotto il profilo soggettivo del dolo si è reputato sufficiente ai fini dell'integrazione del reato il dolo eventuale, secondo la teoria dell'accettazione del rischio sostenuta anche in dottrina, sicché si considerano voluti dall'agente non solo i risultati che abbia posto come fine ultimo

dell'azione, ma anche quelli che sono previsti come conseguenza del proprio comportamento. Ciò avviene non solo ogniqualvolta tali risultati appaiono certi, ma anche quando appaiono probabili.

Tribunale Milano, 24 novembre 1999

Baldo e altro

Giur. it. 2000, 2368

Il delitto di falso in bilancio non può essere scriminato dall'inesigibilità dagli amministratori della società di una condotta di autodenuncia in ordine al delitto di appropriazione indebita o di illecito finanziamento già commesso, e ciò sia in quanto l'art. 61 n. 2 c.p. prevede come circostanza aggravante la destinazione di un delitto all'occultamento di un altro (rendendo così palese l'eccezionalità dell'art. 384 c.p., che esime da pena alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia, se commessi per salvare sè o un prossimo congiunto da un grave pregiudizio alla libertà o all'onore), sia perché l'obbligo di veridicità del bilancio e delle altre comunicazioni sociali è inteso anche a prevenire scorrettezze nella gestione della società, sicché sarebbe irragionevole un'interpretazione che privasse di sanzione la violazione di tale obbligo proprio quando fosse destinato a coprire le scorrettezze più gravi.

Cassazione penale, sez. V, 21 gennaio 1998, n. 1245

Cusani

Giust. pen. 1999, III, 145 nota (MONARI); Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 913 nota (SVAMPA);

Indice pen. 1999, 309 nota (INFANTE)

La dismissione di un ramo rilevante dell'attività aziendale gestita da una società di capitali, pur non incidendo formalmente sull'oggetto sociale, incide tuttavia sull'identità della medesima società e pertanto la sua mancata menzione nella relazione allegata al bilancio può rendere configurabile, a carico degli amministratori, il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c.

Cassazione penale, sez. V, 16 gennaio 2001, n. 11641

Zeppieri

Riv. pen. 2001, 549

Il reato di false comunicazioni sociali, costituendo una (eccezionalmente punita) falsità ideologica in scrittura privata, sussiste unicamente con riferimento a quello che espressamente viene dichiarato e non consente la presa in considerazione di ciò che sia semplicemente sottinteso o di elementi che siano al di fuori dell'attestazione quando, in quest'ultima, il riferimento ad essi non possa ritenersi nemmeno in via implicita.

Cassazione penale, sez. V, 19 ottobre 2000, n. 191.

Mattioli e altro

Cass. pen. 2001, 2494; Riv. pen. 2001, 373